

TI_GERICHTE 15.1997.00084 vom 22. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00084

FR: TI_GERICHTE 15.1997.00084 du 22 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 15.1997.00084 del 22 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 42

ORF (per il rinvio dell'art. 102 ORF). a) Per l'art. 140 cpv. 1 LEF prima dell'incanto l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L'elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell'elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l'esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine ORF). b) L'art. 39 cpv. 1 primo periodo ORF precisa che, in caso di tempestiva contestazione, l'ufficio provvede a norma dell'art. 107 cpv. 5 LEF: esso invita pertanto colui che vanta il credito iscritto nell'elenco oneri (e contestato) a far valere la sua pretesa in giudizio. In caso però di contestazione di un diritto iscritto a registro fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, oppure di un diritto di pegno valido senza iscrizione a registro fondiario, il ruolo di attore spetta invece, di regola, a chi chiede la modifica o la cancellazione di tale diritto (art. 39 cpv. 1 secondo periodo ORF; cfr. art. 108 cpv. 1 n. 3 e cpv. 2 LEF, che riprende, specificandolo, l'art. 109 primo periodo vLEF; cfr. anche DTF 112 III 26 ss., 49 III 166 ss. riferiti al diritto previgente, ripreso dalle disposizioni attualmente in vigore; cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, p. 237, n. 34 e 37; CEF 14 marzo 1997 su reclamo Stato del Cantone Ticino e Comune X, cons. 2b). La mancata tempestiva introduzione della causa nel primo caso (ruolo di attore assegnato a colui che vanta la pretesa iscritta nell'elenco oneri) vale quale rinuncia alla pretesa contestata (cfr. art. 107 cpv. 5 secondo periodo LEF), determinandone lo stralcio dall'elenco oneri, mentre nel secondo caso (ruolo di attore assegnato a colui che contesta la pretesa iscritta) vale quale riconoscimento - per quanto concerne l'esecuzione in corso - della pretesa così come iscritta nell'elenco oneri (cfr. art. 108 cpv. 3 LEF; K. Amonn/ D. Gasser, op. cit., p. 237 n. 35; A. Brunner/ M. Houlmann/ M. Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 124 s.), il quale su questo punto diviene definitivo. c) Secondo l'art. 141 cpv. 1 LEF (che riprende nella sostanza l'art. 41 RRF previgente, sostituendo però alla formulazione negativa dei presupposti - cumulativi - per il non differimento dell'incanto la più chiara formulazione positiva dei presupposti -alternativi - del differimento), se un diritto iscritto nell'elenco oneri è contestato, l'incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d'aggiudicazione o che procedendo all'incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi. In altri termini la contestazione su una pretesa iscritta nell'elenco oneri non impedisce tout court la tenuta

dell'incanto, ma l'ufficio, e su ricorso l'autorità di vigilanza (cfr. DTF 84 III 89), deve valutare in base all'oggetto della contestazione se l'esito della stessa ha effetti sul prezzo di aggiudicazione (e quindi sul risultato dell'incanto) rispettivamente se il non differimento dell'incanto comporti il pregiudizio di legittimi interessi (cfr. DTF 111 III 29). Soltanto se si verifica una delle due ipotesi indicate nell'art. 141 cpv. 1 LEF si giustifica il differimento della vendita. Tuttavia il Tribunale federale non esclude eccezioni al principio di differire l'incanto anche in presenza di liti suscettibili di incidere sul prezzo minimo di aggiudicazione; queste però vanno ammesse soltanto in senso restrittivo e sono ipotizzabili in particolare quando tutti gli interessati consentano alla vendita oppure quando il contenzioso sia limitato a una differenza minima (cfr. DTF 107 III 127: "wenn eine im Verhältnis zum Schätzungswert nur ganz untergeordnete Differenz bleibt"; cfr. CEF 16 gennaio 1992 su reclamo C.S. SA, cons. 5 e 6, p. 10 s.; CEF 31 agosto 1992 su reclamo A.B., p. 4 s.).

d) Nel caso in esame la pretesa sulla quale ancora vi è disputa (pretesa a favore della _____ di complessivi fr. 31'376.-- iscritta nell'elenco oneri sub. cifra 2, dopo crediti non contestati garantiti da ipoteche legali a favore di un ente pubblico per fr. 3'334.90) precede i crediti per i quali la _____ ha promosso le due esecuzioni. Tenendo conto del principio di copertura ("Deckungsprinzip"), secondo cui può esservi aggiudicazione soltanto se l'offerta eccede l'importo dei crediti garantiti da pegno puziori a quello del creditore precedente (cfr. art. 126 LEF), l'esito della contestazione è atto a incidere, come affermato dalla ricorrente, sul prezzo minimo d'aggiudicazione (o piede d'asta): nel caso infatti di esito favorevole alla ricorrente, la pretesa della _____ non verrebbe considerata nell'esecuzione in corso, e il piede d'asta risulterebbe di fr. 3'334.90, contro un piede d'asta di fr. 34'710.90 in caso di esito contrario. A fronte però di un valore di stima ufficiale di fr. 306'730.-- e di stima peritale di fr. 640'000.-- e tenuto conto che il creditore che ha chiesto la vendita _____ figura a elenco oneri con una pretesa (dopo rettifica pretorile) di complessivi fr. 389'739.75, nell'ottica del risultato presumibile della vendita è di tutta evidenza l'assoluta irrilevanza di un piede d'asta fissato a fr. 3'334.90 oppure a fr. 34'710.90, a dipendenza dell'esito della lite ancora pendente, valori questi ultimi che corrispondono circa allo 0,5% rispettivamente al 5% del valore venale presumibile del fondo da realizzare. In siffatte circostanze, ritenuto che non risulta derivare dalla vendita alcun pregiudizio di altri legittimi interessi, per altro neppure asseriti dalla ricorrente, non si giustifica differire la vendita fino a definizione della contestazione tra la ricorrente e la _____.

Il ricorso di _____, già _____, è pertanto respinto e la contestuale domanda di concessione dell'effetto sospensivo superata.

2. La domanda di concessione del beneficio del gratuito patrocinio va pure respinta. Infatti seppure il diritto al gratuito patrocinio che scaturisce direttamente dall'art. 4 Cost. non è escluso per principio nella procedura di ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss; cfr. anche nuovo art. 15a LPR, in vigore dal 6 giugno 1997), esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito dell'indigenza della parte richiedente, anche che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri e soprattutto che il gravame abbia probabilità di esito favorevole, requisito quest'ultimo che nel caso in esame fa palesemente difetto, risultando l'esito del ricorso già di primo acchito sfavorevole.

3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 140 ss., 155 ss. LEF, 39 ss. ORF pronuncia:

1. Il ricorso 9 giugno 1997 _____, è respinto.

2. La domanda di gratuito patrocinio 9 giugno 1997 _____, è respinta.

3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Contro questa decisione è dato ricorso

entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 5. Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.